

Causa T-198/01 R [II]

Technische Glaswerke Ilmenau GmbH
contro
Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — Aiuti concessi dagli Stati — Obbligo di recupero — Fumus boni iuris — Urgenza — Ponderazione degli interessi — Circostanze eccezionali — Sospensione provvisoria»

Ordinanza del presidente del Tribunale 1° agosto 2003 II-2897

Massime dell'ordinanza

Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris» — Urgenza — Carattere cumulativo — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco
(Art. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che una domanda di provvedimenti provvisori debba precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che la domanda di sospensione dell'esecuzione deve essere respinta qualora manchi uno

dei suddetti presupposti. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco.

(v. punto 38)